



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 28 del 09/02/2023

OGGETTO: Misure organizzative in materia di compensazione tributaria volontaria e legale, per il tempestivo pagamento dei debiti dell' ente.

L'anno duemilaventitrè il giorno nove del mese di febbraio alle ore 15:10 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass.
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Zizzo Grazia	Assessore	X	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	X	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	X	
Calamia Luigi	Assessore		X

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Gambino.

Il Sindaco/Presidente, accertato con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA la situazione finanziaria in cui versa questo Ente ed i tempi medi dei pagamenti effettuati che attualmente si attestano a 78 giorni, giusta attestazione ai sensi del art. 41 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;

DATO ATTO che la Corte dei Conti pone particolare attenzione in ordine ai residui attivi e passivi riportati annualmente nei conti consuntivi e che tale fattispecie viene puntualmente citata nei referti dei controlli effettuati sui rendi conti di gestione;

CONSIDERATO che si ritiene necessario l'ulteriore miglioramento del processo gestionale al fine di innalzare la tempestività dei pagamenti con graduale riduzione sia dei residui attivi che passivi;

RAVVISATA l'esigenza di poter adottare i provvedimenti necessari per i contribuenti di questo Ente che sono al contempo, non di rado, fornitori o prestatori di servizi per Comune, circostanza che determina il sorgere di rapporti di debito e credito;

VISTO l'art. 9 comma 1 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, che, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, prevede che:

1. le pubbliche amministrazioni adottano le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
2. nelle amministrazioni, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il comma 167 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che testualmente recita: *"Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali;*

VISTI l'art. 28 quater del D P R. 602/1973 e l'art. 1 del DM. 25.6.2012 per i quali i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;

VISTO l'art. 23 del D.lgs. 18-12-1997 n. 472, *"Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"* secondo cui:

1. *Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato*

notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. ;

VISTO l'art.8 comma 1 della L. 27-7-2000 n. 212, “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”, secondo cui ‘L ‘*obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione*’;

RICHIAMATO il regolamento sulle compensazioni approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria C.C n. 14 del 23/11/2017, immediatamente esecutiva, con la quale è stato autorizzato il principio di compensazione tra crediti e debiti che i contribuenti vantano nei confronti dell'Amministrazione Comunale derivanti da norme, tributi, oneri ed altro;

RITENUTO di introdurre delle misure organizzative interne volte a disciplinare gli istituti della compensazione volontaria e legale;

RITENUTO di dover individuare ulteriori linee guida per garantire la tempestività dei pagamenti e migliorare la capacità di recupero delle entrate e più precisamente prevedere che:

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte di proporre al Consiglio Comunale, quale Organo competente,

1. di disporre l'introduzione delle seguenti misure organizzative interne e linee guida volte a disciplinare gli istituti della compensazione volontaria e legale, a cui pertanto dovranno attenersi i Responsabili delle Direzioni competenti nell'espletamento della loro attività:

Compensazione su richiesta del contribuente (compensazione volontaria)

1.1 contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune a titolo di tributi locali. Il credito vantato dal contribuente, da portare in compensazione, così come il debito nei confronti dell'Amministrazione Comunale devono essere certi, liquidi ed esigibili.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al Responsabile della Direzione che deve liquidare il credito vantato, apposita comunicazione contenente la volontà di estinguere l'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. La comunicazione dovrà contenere, inoltre, i seguenti elementi.

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- natura entità e data di scadenza del tributo dovuto;
- natura entità e data di scadenza del proprio credito
- l'indicazione della somma da portare in compensazione eventualmente distinta per anno d'imposta;
- elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni dell'Amministrazione ed eventuale accettazione di

ricevimento delle stesse in via telematica.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

4. Il Responsabile della Direzione che deve liquidare il credito vantato dal contribuente provvede entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza:

- ad accertarne la sussistenza, ad emettere apposito provvedimento di liquidazione del credito e di presa d'atto, anche sotto il profilo contabile, della compensazione con il debito tributario;
- in ipotesi diversa, ad emettere motivato provvedimento di presa d'atto della impossibilità di procedere alla compensazione.

5. Il Responsabile della Direzione provvede, inoltre, a dare tempestiva comunicazione al contribuente ed all'ufficio tributario interessato.

6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di entrate riscosse mediante ruolo coattivo già divenuto esecutivo.

Compensazione legale (o d'ufficio)

1. L'Ufficio tributi, prima di procedere al rimborso di somme da questi amministrate, verifica che il contribuente non sia debitore di somme certe, liquide ed esigibili di propria competenza ed in caso affermativo notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito riscontrato ed invita il debitore e comunicare entro trenta giorni se intende accettare tale proposta.

2. I competenti Uffici comunali, prima di procedere alla liquidazione di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti ed altri atti che comportano maturazione di crediti, parificano sulla base dell'elenco dei codici fiscali dei soggetti con debiti nei confronti del Comune, l'eventuale presenza del codice fiscale del soggetto cui dovere liquidare il credito. In caso affermativo, previa acquisizione della necessaria certificazione dell'ammontare del credito vantato dal Comune, notificano all'interessato una proposta di compensazione (per i soli crediti di natura tributaria) tra il credito ed il debito tributario riscontrato ed invitano il creditore a comunicare entro cinque giorni se intende accettare tale proposta.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione in materia di erogazione di contributi a favore di soggetti economicamente e socialmente svantaggiati.

4. In caso di accettazione della proposta, l'Ufficio competente procede ad effettuare la compensazione ed a liquidare l'eventuale importo a debito che residua dopo la compensazione, nel rispetto del principio di integrità del bilancio e provvedendo alle regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata per un importo pari alla compensazione effettuata.

5. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, l'Ufficio competente adotta un apposito provvedimento con il quale sospende la liquidazione delle somme dovute, nelle more dell'emissione degli atti per la riscossione coattiva da parte dell'ufficio competente anche mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910 e es.mm.ii.. Il provvedimento di sospensione ha effetti anche sul calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti.

6. Le misure in materia di compensazione legale si applicano anche al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e al pagamento dei compensi ai collaboratori e/o consulenti a qualunque titolo, limitatamente a

somme certe, liquide ed esigibili da costoro dovute al Comune per tributi locali e canoni di servizi pubblici anche di natura non tributaria. Le verifiche di cui al comma 2 vengono effettuate dal personale dipendente dell'ufficio del personale, su indicazione dell'ufficio tributi, trattenendo gli importi, nei limiti del minimo vitale, fino all'estinzione del debito, e, per i collaboratori e consulenti, dall'ufficio competente alla liquidazione dei relativi compensi.

1. **di disporre** che il presente provvedimento venga trasmesso e comunicato ai Responsabili di Direzione, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio comunale, al collegio dei Revisori;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Grazia Zizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cinzia Gambino

<p style="text-align: center;">DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91 Castelvetrano, li 09/02/2023</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Cinzia Gambino</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Il Messo comunale</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p>
<p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p>
<p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Misure organizzative in materia di compensazione tributaria volontaria e legale, per il tempestivo pagamento dei debiti dell'ente.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale
il 09/02/2023
con deliberazione n. 28

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

SI

Li 06/02/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Francesca Morici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrative esprime
parere: favorevole

Data 06/02/2023

IL RESPONSABILE
Dott. Michele Grimaldi
F.to Michele Grimaldi

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere: favorevole

Data 08/02/2023

IL RESPONSABILE
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE

Il Responsabile della Direzione

CONSIDERATA la situazione finanziaria in cui versa questo Ente ed i tempi medi di pagamento effettuati che attualmente si attestano a 78 giorni, giusta attestazione ai sensi del art. 41 del D.L.n.66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;

DATO ATTO che la Corte dei Conti pone particolare attenzione in ordine ai residui attivi e passivi riportati annualmente nei conti consuntivi e che tale fattispecie viene puntualmente citata nei referti dei controlli effettuati sui rendi conti di gestione;

CONSIDERATO che si ritiene necessario l'ulteriore miglioramento del processo gestionale al fine di innalzare la tempestività dei pagamenti con graduale riduzione sia dei residui attivi che passivi;

RAVVISATA l'esigenza di poter adottare i provvedimenti necessari per i contribuenti di questo Ente che sono al contempo, non di rado, fornitori o prestatori di servizi per Comune, circostanza che determina il sorgere di rapporti di debito e credito;

VISTO l'art. 9 comma 1 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, che, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, prevede che:

3. le pubbliche amministrazioni adottano le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
4. nelle amministrazioni, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il comma 167 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che testualmente recita: *“Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali;*

VISTI l'art. 28 quater del D P R . 602/1973 e l'art. 1 del DM. 25.6.2012 per i quali i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;

VISTO l'art. 23 del D.lgs. 18-12-1997 n. 472, *“Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,*

della legge 23 dicembre 1996, n. 662" secondo cui:

1. *Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.*

3. *In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. ;*

VISTO l'art. 8 comma 1 della L. 27-7-2000 n. 212, "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", secondo cui "L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione";

RICHIAMATO il regolamento sulle compensazioni approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria C.C n. 14 del 23/11/2017, immediatamente esecutiva, con la quale è stato autorizzato il principio di compensazione tra crediti e debiti che i contribuenti vantano nei confronti dell'Amministrazione Comunale derivanti da norme, tributi, oneri ed altro;

RITENUTO di introdurre delle misure organizzative interne volte a disciplinare gli istituti della compensazione volontaria e legale;

RITENUTO di dover individuare ulteriori linee guida per garantire la tempestività dei pagamenti e migliorare la capacità di recupero delle entrate e più precisamente prevedere che:

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte di proporre al Consiglio Comunale, quale Organo competente,

1. di disporre l'introduzione delle seguenti misure organizzative interne e linee guida volte a disciplinare gli istituti della compensazione volontaria e legale, a cui pertanto dovranno attenersi i Responsabili delle Direzioni competenti nell'espletamento della loro attività:

Compensazione su richiesta del contribuente (compensazione volontaria)

1.1 contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune a titolo di tributi locali. Il credito vantato dal contribuente, da portare in compensazione, così come il debito nei confronti dell'Amministrazione Comunale devono essere certi, liquidi ed esigibili.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al Responsabile della Direzione che deve liquidare il credito vantato, apposita comunicazione contenente la volontà di estinguere l'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. La comunicazione dovrà contenere, inoltre, i seguenti elementi.

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- natura entità e data di scadenza del tributo dovuto;

- natura entità e data di scadenza del proprio credito
 - l'indicazione della somma da portare in compensazione eventualmente distinta per anno d'imposta;
 - elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni dell'Amministrazione ed eventuale accettazione di ricevimento delle stesse in via telematica.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il Responsabile della Direzione che deve liquidare il credito vantato dal contribuente provvede entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza:
- ad accertarne la sussistenza, ad emettere apposito provvedimento di liquidazione del credito e di presa d'atto, anche sotto il profilo contabile, della compensazione con il debito tributario;
 - in ipotesi diversa, ad emettere motivato provvedimento di presa d'atto della impossibilità di procedere alla compensazione.
5. Il Responsabile della Direzione provvede, inoltre, a dare tempestiva comunicazione al contribuente ed all'ufficio tributario interessato.
6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di entrate riscosse mediante ruolo coattivo già divenuto esecutivo.

Compensazione legale (o d'ufficio)

1. L'Ufficio tributi, prima di procedere al rimborso di somme da questi amministrate, verifica che il contribuente non sia debitore di somme certe, liquide ed esigibili di propria competenza ed in caso affermativo notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito riscontrato ed invita il debitore e comunicare entro trenta giorni se intende accettare tale proposta.
2. I competenti Uffici comunali, prima di procedere alla liquidazione di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti ed altri atti che comportano maturazione di crediti, parificano sulla base dell'elenco dei codici fiscali dei soggetti con debiti nei confronti del Comune, l'eventuale presenza del codice fiscale del soggetto cui dovere liquidare il credito. In caso affermativo, previa acquisizione della necessaria certificazione dell'ammontare del credito vantato dal Comune, notificano all'interessato una proposta di compensazione (per i soli crediti di natura tributaria) tra il credito ed il debito tributario riscontrato ed invitano il creditore a comunicare entro cinque giorni se intende accettare tale proposta.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione in materia di erogazione di contributi a favore di soggetti economicamente e socialmente svantaggiati.
4. In caso di accettazione della proposta, l'Ufficio competente procede ad effettuare la compensazione ed a liquidare l'eventuale importo a debito che residua dopo la compensazione, nel rispetto del principio di integrità del bilancio e provvedendo alle regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata per un importo pari alla compensazione effettuata.
5. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, l'Ufficio competente adotta un apposito provvedimento con il quale sospende la liquidazione delle somme dovute, nelle more dell'emissione degli atti per la riscossione coattiva da parte dell'ufficio competente anche mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910 e es.mm.ii.. Il provvedimento di sospensione ha effetti anche

sul calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti.

6. Le misure in materia di compensazione legale si applicano anche al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e al pagamento dei compensi ai collaboratori e/o consulenti a qualunque titolo, limitatamente a somme certe, liquide ed esigibili da costoro dovute al Comune per tributi locali e canoni di servizi pubblici anche di natura non tributaria. Le verifiche di cui al comma 2 vengono effettuate per il personale dipendente dall'ufficio del personale competente tributi, trattenendo gli importi, nei limiti del minimo vitale, fino all'estinzione del debito,e,„

1. **di disporre** che il presente provvedimento venga trasmesso e comunicato ai Responsabili di Direzione, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio comunale, al collegio dei Revisori;
2. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.

Il Responsabile della Direzione

Dott. Michele Grimaldi

F.to Michele Grimaldi